

**COMMENTO AL PARERE N. 50/2011 DELLE SEZIONI UNITE
DELLA CORTE DEI CONTI IN SEDE DI CONTROLLO**

Il parere n.50/2011 emesso dalle Sezioni Unite in sede di controllo ha ad oggetto l'esatta portata applicativa dell'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Com'è noto, il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" interviene in un momento di necessità ed urgenza dettando norme finalizzate al contenimento della spesa pubblica.

Si ritiene utile in questa sede fornire sinteticamente il parere rilasciato dalle Sezioni Unite della Corte dei Conti in sede di controllo ed avente ad oggetto l'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto legge sopracitato, pur trattandosi di norme non rivolte alle amministrazioni universitarie.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, chiamata a pronunciarsi su richiesta del Presidente del Consiglio delle autonomie locali dell'Emilia Romagna su svariate problematiche applicative riguardanti l'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, ha fornito il proprio parere su alcuni dei quesiti posti ritenendo invece preferibile rimettere alla presidenza della Corte la valutazione di un pronunciamento delle Sezioni Unite sull'esatta interpretazione dei commi 7¹ e 8² del medesimo articolo, oggetto di pronunce non condivise da parte di altra sezione della Corte.

Nel rimettere i quesiti alle Sezioni unite, si chiedeva alle stesse un parere in merito alla

¹ "Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009".

² "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche.. non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009...".

possibilità di:

1. escludere dall'applicazione dei limiti previsti dall'articolo 6, comma 7 del decreto legge sopracitato, le spese per incarichi di consulenza *"talmente specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne all'amministrazione"*
2. non computare ai fini dell'articolo 6, comma 8, in materia di riduzioni di spesa per relazioni pubbliche e pubblicità, quelle riconducibili alle finalità istituzionali previste dalla legge n.150 del 2000 recante disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

Con riguardo al primo quesito, si riscontra, come sopra accennato, una differente interpretazione di due Sezioni della Corte:

- la Sezione regionale di controllo della Lombardia (con deliberazione n.6/2011/PAR del 10 gennaio 2011) si era espressa nel senso che le "consulenze talmente specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne dell'Amministrazione" dovessero essere escluse dal novero delle spese soggette a limitazione.
- La Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna invece riteneva che non sussistesse motivo, sulla base del dettato normativo, di operare una distinzione in base al grado di specializzazione della prestazione effettuata.

Le Sezioni unite, espresse nel medesimo senso della Sezione Emilia Romagna, rilevano che il tenore letterale dell'articolo 6, comma 7, non consente "alcuna limitazione al novero delle consulenze prese in esame ai fini della riduzione della spesa".

Del resto, il D.lgs. 165 del 2001 all'art. 7 comma 6 prevede espressamente che il ricorso a forme di collaborazione sia possibile solo a seguito di accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne all'amministrazione e che comunque la prestazione resa dal collaboratore abbia natura temporanea e sia altamente qualificata.

Con riguardo al secondo quesito:

- la Sezione regionale di controllo dell' Emilia Romagna ha ritenuto che soltanto per le spese di pubblicità obbligatorie sia possibile non rispettare i vincoli imposti dall'articolo 6, comma 8 in esame. In caso diverso, verrebbe vanificato l'obiettivo del legislatore di ridurre le spese stesse.
- La Sezione regionale di controllo della Lombardia invece ha dato un'interpretazione più estensiva precisando che "le limitazioni non ricomprendono gli oneri a carico dell'amministrazione che siano funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività".

Le Sezioni unite, allineate anche in questo caso con la Sezione Emilia Romagna, si sono espresse nel senso di considerare escluse dalle spese soggette a limitazione solo le spese effettuate per forme di pubblicità considerate obbligatorie dalla legge.